

**5 marzo 2015**

---

***Voluntary disclosure***

Dott. Francesco Avella, LL.M.

# La «marcia» verso la *voluntary disclosure*

---

- Legge n. 186 del 15 dicembre 2014 vs. Leggi di emersione
  - Ultimo termine per l'emersione spirato al 30 aprile 2010
  - Ultimo termine per la *voluntary disclosure*: 30 settembre 2015 (?)
- Molto è cambiato dall'ultima legge di emersione... Da ultimo:
  - In data 21.07.2014 l'OCSE rilascia la versione finale del *Global Standard for automatic exchange of financial account information*, cioè un modello di Competent Authority Agreement (CAA) sullo scambio automatico di informazioni e di Common Reporting and Due Diligence Standard (CRS)
  - AEOI Status of Commitment 29.10.2014 (58 Paesi dal 2017 e 35 dal 2018)
  - In data 29.10.2014, 51 Paesi firmano un *Multilateral Competent Authority Agreement* che attua lo scambio automatico di informazioni programmaticamente previsto dall'art. 6 della Convenzione Multilaterale OCSE sulla Cooperazione Fiscale Amministrativa – il 19.11.2014 la Svizzera diventa il 52° paese firmatario
  - Dal 1 gennaio 2015 è reato la condotta di «autoriciclaggio»

# Il Global Forum

---

*Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes (ad oggi 124 membri)*



# Art. 648-ter.1 (Autoriciclaggio)

---

- Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
- Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
- Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.
- Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.
- La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.
- La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.
- Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648. [*Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.*]

# Voluntary Disclosure

---

- Soggetti interessati
  - Autori delle violazioni relative al quadro RW commesse fino al 30 settembre 2014, per *«la definizione delle sanzioni per le eventuali violazioni di tali obblighi e per la definizione (...) per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, nonché per le eventuali violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta»*
    - Mancano le imposte di successione e donazione!
    - Trasferimento all'estero non cancella il passato!
      - Spesso difficilmente attuabile
      - Scambio di informazioni?
  - Anche contribuenti diversi (art. 2) per *«sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta»*
    - Violazioni senza alcun profilo di internazionalità («nero», ecc.)
    - CFC detenute da società? Società esterovestite? Transfer pricing?
- 5 – Possibile (e talvolta «necessario») combinare le procedure per maggiore copertura

# Voluntary Disclosure

---

- Procedura da attivare entro il 30 settembre 2015, **una sola volta**
- Per violazioni commesse fino al 30 settembre 2014 (cioè, anno d'imposta 2013)
- **Non anonima**
- Obbligo di indicare **tutti** gli investimenti esteri omessi dal RW e di fornire i **documenti** per ricostruire consistenze e relativi redditi, nonché **tutti** i documenti e le informazioni per determinare maggiori imponibili «non connessi con le attività costituite o detenute all'estero» (obbligo di indicare anche tutte le violazioni italiane?)
  - Attenzione alla presunzione art. 12(2) d.l. 78/2009
- Obbligo di fornire **documenti e informazioni** per ricostruire redditi in caso di «procedura domestica»
- Attendere gli **inviti** e gli **atti di contestazione** emanati dall'Agenzia delle Entrate (possibile anche accertamento con adesione e atti di irrogazione sanzioni)
- Versare in un'**unica soluzione** le imposte, interessi e sanzioni, **senza compensazione** (rateizzazione possibile in tre rate mensili)
  - Pagamento scaglionato per la successione di atti di diversi periodi d'imposta?
- Non utilizzabile in via strumentale: termini accertamento estesi di 90 gg se attivata

# I termini per l'accertamento

- Soggetti interessati:
  - Autori delle violazioni relative al quadro RW
    - Persone fisiche residenti in Italia
      - La presunzione di residenza art. 2 TUIR
      - Cass. 21438/2014: presunzione di residenza utilizzabile dal contribuente a proprio favore
      - CTR Roma 493/2011: scudo fiscale è implicita dichiarazione di residenza per gli anni progressi
    - Società semplici ed enti non commerciali (inclusi trust, fondazioni, congregazioni) residenti in Italia
      - La presunzione di residenza per trust e istituti analoghi ex art. 73 TUIR
  - Altri contribuenti, anche non residenti, per la «procedura domestica» (persone fisiche, società di persone e di capitali, enti commerciali, sostituti d'imposta, ecc.)
- Periodi d'imposta interessati

Violazione	Annualità accertabili	
	Termine ordinario	Termine raddoppiato
Infedele dichiarazione	dal 2010	dal 2006
Omessa dichiarazione	dal 2009	dal 2004
RW	dal 2009	dal 2004

Possibile impatto  
Cass. 24009/2013 e  
Cass. 26848/2014 ?

# Il raddoppio dei termini (1)

---

- Art. 37, commi da 24 a 26, d.l. 223/06
  - Raddoppio dei termini in presenza di violazioni che comportino l’obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p. per reati d.lgs. 74/2000 (possibile impatto del decreto sulla certezza del diritto)
  - La dichiarazione infedele è reato se:
    - l’imposta evasa supera € 103.291 (reati commessi prima del 16/09/2011) o € 50.000 (reati commessi dopo il 16/09/2011) (possibile impatto decreto certezza → soglia ad € 150.000); e
    - l’ammontare degli elementi attivi sottratti ad imposizione supera il 10% dell’ammontare degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore ad € 2.065.828 (reati commessi prima del 16/09/2011) o ad € 2.000.000 (reati dopo il 16/09/2011) (possibile impatto decreto certezza → soglia ad € 3.000.000)
  - L’omessa dichiarazione è reato se:
    - l’imposta evasa supera € 77.469 (reati commessi prima del 16/09/2011) o € 30.000 (reati commessi dopo il 16/09/2011) (possibile impatto decreto certezza → soglia ad € 50.000)
  - Dichiarazione fraudolenta con fatture false è sempre reato
  - Dichiarazione fraudolenta con altri artifici è reato se:
    - l’imposta evasa supera € 77.469 (reati commessi prima del 16/09/2011) o € 30.000 (reati commessi dopo il 16/09/2011); e
    - l’ammontare degli elementi attivi sottratti ad imposizione supera il 5% dell’ammontare degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore ad € 1.549.371 (reati commessi prima del 16/09/2011) o ad € 1.000.000 (reati dopo il 16/09/2011)
  - 8– Omesso versamento di IVA o di ritenute certificate è reato se:
    - l’imposta non versata supera € 50.000 (possibile impatto decreto certezza → soglia € 150.000)



# Il raddoppio dei termini (2)

Raddoppio sanzioni non applicabile se (art. 1, comma 7): paese black list stipula con Italia accordo per scambio informazioni

- Raddoppio dei termini (anche) se è applicabile l'art. 12(2) d.l. 78/2009 (norma strettamente legata alle norme sul monitoraggio fiscale)
  2. «In deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 107, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, n. 273, senza tener conto delle limitazioni ivi previste, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n.167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. In tale caso, le sanzioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono raddoppiate.»
  - 2bis. «Per l'accertamento basato sulla presunzione di cui al comma 2, i termini di cui all'articolo 43, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono **raddoppiati**.»
  - 2ter. «Per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n.167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, riferite agli investimenti e alle attività di natura finanziaria di cui al comma 2, i termini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono **raddoppiati**.»
- Applicabilità ad annualità ante 2009 ?
  - Circ. 6/E del 19 febbraio 2015, par. 15.1

Raddoppio termini accertamento 2-bis e 2-ter (recentissima modifica del decreto milleproroghe) non applicabile se (art. 1, comma 4): paese black list stipula con l'Italia accordo per scambio informazioni e l'intermediario estero viene autorizzato a trasmettere informazioni

# Voluntary Disclosure

---

- Effetti:
  - Pagamento di imposte e interessi in misura piena
  - Accesso alle riduzioni delle sanzioni ad un 1/6 (acquiescenza su inviti o su avvisi di accertamento non preceduti da inviti o processi verbali di constatazione) e 1/3 (acquiescenza su atti di contestazione di sanzioni)
  - Ulteriore riduzione delle sanzioni per imposte e ritenute: ridotte a 3/4
  - Ulteriore riduzione delle sanzioni RW:
    - ridotte ad 1/2 per attività trasferite in Stati white list o in Italia, o intermediario formalmente autorizzato a trasmettere tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria
      - Immobili black list? Possibile cartolarizzazione dell'immobile come previsto da circ. 43/E/2009 sullo scudo? Mandato fiduciario senza intestazione?
    - ridotte a 3/4 negli altri casi
  - È esclusa la punibilità per i delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, infedele e omessa dichiarazione (artt. 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 74/2000), per i delitti di omesso versamento di ritenute certificate e omesso versamento di IVA (artt. 10-bis e 10-ter del d.lgs. 74/2000) e per i delitti di riciclaggio e impiego di denari di provenienza illecita (artt. 648-bis e 648-ter codice penale), limitatamente alle condotte relative agli imponibili, alle imposte e alle ritenute oggetto della collaborazione volontaria **[escluso art. 8 emissione fatture false e art. 11!]**
  - 10- È esclusa la punibilità per il delitto di autoriciclaggio (artt. 648-ter.1 codice penale) per le condotte commesse fino al 30 settembre 2015 (?)

# Voluntary Disclosure

---

- Determinazione del reddito e delle imposte evase:
  - Redditi di natura finanziaria 12,5%-27%; 20%
  - Immobili esteri
  - Tassazione separata
  - Conversione di importi in valute estere
  - Diritti condizionati all'indicazione in dichiarazione
    - Minusvalenze
    - Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero
  - Forfettizzazione (art. 1, comma 8):
    - se media delle consistenze delle attività finanziarie al termine di ciascun periodo di VD non eccede €2.000.000
    - rendimenti relativi alle predette attività finanziarie sono calcolati al 5% e tassati con aliquota 27%
    - ambito applicativo troppo limitato (solo attività finanziarie; solo rendimenti e non formazione delle consistenze) e tasso di rendimento e aliquota fiscale troppo alti – impatto sul trattamento di versamenti e prelievi?
- Opponibilità di precedenti scudi fiscali MA valutare attentamente la correttezza degli scudi fatti
- Non trascurare: eventuale IVA e contributi (e imposte successione e donazione)

# Le principali sanzioni

---

- Infedele dichiarazione
  - Sanzione dal 100% al 200% della maggiore imposta
    - Se redditi prodotti all'estero, sanzione maggiorata di 1/3 (133%-266%)
    - Se non è possibile dare prova contraria rispetto alla presunzione dell'art. 12(2) d.l. 78/2009 (somme black list si presumono reddito), sanzione raddoppiata (266%-532%)
      - Raddoppio sanzioni dovrebbe valere solo per periodi d'imposta dal 2009 (nonostante la tendenza degli uffici ad applicare la presunzione retroattivamente)
- Omessa dichiarazione
  - Sanzione dal 120% al 240% della maggiore imposta
    - Se redditi prodotti all'estero, sanzione maggiorata di 1/3 (160%-320%)
    - Se non è possibile dare prova contraria rispetto alla presunzione dell'art. 12(2) d.l. 78/2009 (somme black list si presumono reddito), sanzione raddoppiata (320%-640%)
      - Raddoppio sanzioni dovrebbe valere solo per periodi d'imposta dal 2009 (ma tendenza degli uffici da considerare)
- RW
  - Dal 6 al 30% degli importi non dichiarati se Stati black-list
    - Dal 5 al 25% per le violazioni relative fino al periodo d'imposta 2007
    - *Favor rei* (circ. 38/E/2013) per violazioni dal 2008 [era dal 10% al 50%]
    - 3% se Stato black-list conclude con l'Italia accordo di scambio di informazioni (art. 1, comma 7)
  - Dal 3 al 15% se altri Stati
    - *Favor rei* (circ. 38/E/2013)
- Non trascurare: sanzioni su eventuale IVA e contributi (e imposte successione e donazione)

# Le sanzioni per *voluntary disclosure*

- Principali sanzioni per imposte evase

Violazione	Paese estero	Sanzioni	Riduzione	Voluntary disclosure
Infedele dichiarazione	Paese black list	Dal 133 al 266% (possibile raddoppio dal 2009)	ad 1/8 <i>[cioè 1/6 con riduzione ¾]</i>	16,6% (possibile 33,3% dal 2009)
	Paese non b.l. (Italia)	Dal 133 al 266% (dal 100% al 200%)		16,6% (12,5%)
Omessa dichiarazione	Paese black list	Dal 160 al 320% (possibile raddoppio dal 2009)		20% (possibile 40% dal 2009)
	Paese non b.l. (Italia)	Dal 160 al 320% (dal 120% al 240%)		20% (15%)

delle imposte evase  
cumulo giuridico?

- Sanzioni RW

Paese estero	Sanzioni fino al 2007	Sanzioni dal 2008	Riduzioni	Voluntary disclosure (fino al 2007)	Voluntary disclosure (dal 2008)
Paese black list che non stipula accordo entro 60gg.	dal 5% al 25% [raddoppio termini black list 12(2ter) mai depotenziato]	dal 6% al 30% [raddoppio termini black list 12(2ter) mai depotenziato]	ad 1/4 (ad 1/6 se trasferiti in w.l. o intermediario autorizzato)	1,25% (0,83%)	1,5% (1%)
Paese non black list (e black list che stipulano accordo)	dal 3% al 15% [raddoppio termini black list 12(2ter) depotenziato se intermediario estero autorizzato a scambiare informazioni]		ad 1/6 (ad 1/6 se trasferiti in w.l. o intermediario autorizzato - 1/4 altri casi)	0,5% (0,5% se trasferiti in w.l. o intermediario autorizzato; 0,75% negli altri casi)	

degli importi non indicati nel quadro RW

Art. 5-quinquies, comma 6: cumulo materiale

# Le sanzioni «ordinarie»

- Principali sanzioni per imposte evase

Violazione	Paese estero	Sanzioni	Riduzione
Infedele dichiarazione	Paese black list	Dal 133 al 266% (possibile raddoppio dal 2008)	ad 1/6 se acquiescenza a PVC (* dal 2016 ravvedimento)
	Paese non black list	Dal 133 al 266%	
Omessa dichiarazione	Paese black list	Dal 160 al 320% (possibile raddoppio dal 2008)	ad 1/3 se adesione a 2/5 se conciliazione
	Paese non black list	Dal 160 al 320%	

delle imposte evase

- Sanzioni RW

Paese estero	Sanzioni fino al 2007	Sanzioni dal 2008	Riduzioni	Altre riduzioni
Paese black list	dal 5% al 25% [raddoppio se presunzione 12(2)]	dal 6% al 30% [raddoppio se presunzione 12(2)]	ad 1/3 se definizione atto contestazione	Art. 7(4) d.lgs. 472/1997 ?
Paese non black list	dal 3% al 15%		no se atto di irrogazione conciliazione?	Art. 7(4) d.lgs. 472/1997 ?

degli importi non indicati nel quadro RW

# Il «nuovo» ravvedimento operoso

---

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
  - a) ad 1/10 del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
  - a-bis) ad un 1/9 se la regolarizzazione avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero (...) entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore;
  - b) ad 1/8 del minimo, se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero (...) entro un anno dall'omissione o dall'errore;
  - b-bis) ad 1/7 del minimo se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero (...) entro due anni dall'omissione o dall'errore;
  - b-ter) ad un 1/6 del minimo se la regolarizzazione avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero (...) oltre due anni dall'omissione o dall'errore;
  - b-quater) ad 1/5 del minimo se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 3, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
  - c) ad 1/10 del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

# Il «nuovo» ravvedimento operoso

---

- 1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b-bis) e b-ter), si applicano ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate.
- 1 ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
- 1 quater. Il pagamento e la regolarizzazione di cui al presente articolo non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.



# Cause ostative della *voluntary disclosure*

---

- Formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all'ambito oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione volontaria
  - Anche se conoscenza acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato
    - Verifiche su società/enti «esterovestiti»? Verifiche su società italiane che hanno rapporti con società/enti «esterovestiti» o rapporti/operazioni che hanno generato patrimoni all'estero?
    - Verifiche in Stati esteri?
- Redditometro? Non dovrebbe essere ostativo perché non riguarda l'ambito oggettivo della procedura

# Cause ostative della *voluntary disclosure*

---

- Circ. 6/E del 19 febbraio 2015, par. 15.4
  - *«Considerato che la definizione di eventuali avvisi di accertamento sana le violazioni in essi contestate, il contribuente accertato potrà aderire alla procedura di collaborazione volontaria, se con la definizione si rimuove l'esistenza della causa ostantiva»*
- Risposta ad interrogazione parlamentare 25 febbraio 2015
  - *«Con riferimento alla possibilità per i contribuenti indicati nella lista di usufruire della procedura di voluntary disclosure, si rappresenta che la procedura di collaborazione volontaria, introdotta dalla legge 15 dicembre 2014, n. 186, prevede che la stessa non può essere attivata dai contribuenti che abbiano avuto la formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all'ambito oggettivo di applicazione della procedura. Alla luce di ciò, i contribuenti facenti parte della cd. « Lista Falciani » che si trovino nella suddette condizioni non possono essere ammessi alla procedura di collaborazione volontaria e, qualora richiedessero indebitamente di essere ammessi, attestando falsamente la propria situazione, si configurerebbe il delitto previsto e punito dall'articolo 5-septies del decreto legge n. 167/1990 introdotto dalla richiamata legge n. 186/2014.»*

# Obblighi antiriciclaggio per il professionista

---

## **FAQ 25.1.2015 del Ministero delle Finanze**

- Nel caso in cui un professionista consigli al proprio assistito di non accedere alla procedura di collaborazione volontaria, di cui alla Legge 15 dicembre 2014, n. 186, per l'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero (ovvero l'assistito decida autonomamente di non accedere alla procedura di voluntary), l'obbligo di segnalazione di operazione sospetta è escluso in virtù dell'esonero di cui all'art. 12 co. 2 del D.Lgs. 231/2007?
- L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette non si applica nell'esame della posizione giuridica del cliente in relazione a un procedimento giudiziario, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento. L'esonero di cui all'art. 12 co. 2 del D.Lgs. 231/2007 non si estende quindi a tutti i casi di consulenza ma solo a quelli collegati a procedimenti giudiziari. Peraltro, gli obblighi antiriciclaggio si applicano al momento in cui si concretizza, con il conferimento dell'incarico al professionista, il rapporto tra quest'ultimo e il soggetto al quale sarà resa la prestazione professionale. Infatti, la definizione di "*cliente*" contenuta nell'articolo 1, comma 2, lettera e) del d.lgs. 231, definisce tale il soggetto al quale "*..., i destinatari indicati agli articolo 12 e 13 rendono una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico*". Nell'ipotesi in cui all'attività del professionista, limitata alla valutazione circa l'opportunità, per il suo assistito, di accedere o meno alla procedura di *voluntary disclosure*, non segua il conferimento dell'incarico, non sussistono gli obblighi antiriciclaggio.
- **Circolare 9.1.2015 del Ministero delle Finanze**



# Modello (2)

---

<b>RECAPITI</b>	Telefono prefisso numero	Cellulare prefisso numero	Fax prefisso numero
	Indirizzo di posta elettronica		
<b>OPZIONI</b>	<b>CHIEDE</b>		
	<input type="checkbox"/> che i rendimenti dalle attività finanziarie estere vengano determinati forfettariamente ai sensi dell'art. 5-quinquies, comma 8, d.l. n.167/1990		
<b>FIRMA DELL'ISTANZA</b>	Sez. I	Sez. II	Sez. III
	Sez. IV	Sez. V	N. moduli
	FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presenta l'istanza per altri)		
<b>IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA</b>	Codice fiscale dell'intermediario		N. iscrizione all'albo dei C.A.F.
<b>Riservato all'intermediario</b>	Data dell'impegno	giorno mese anno	FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

# Modello (3)

CODICE FISCALE

Mod. n.

## QUADRO VD

SEZIONE I SOGGETTI COLLEGATI		Codice fiscale 1	Codice fiscale 2
VD1		<input type="text"/>	<input type="text"/>
VD2		<input type="text"/>	<input type="text"/>
VD3		<input type="text"/>	<input type="text"/>
VD4		<input type="text"/>	<input type="text"/>

  

SEZIONE II ATTIVITÀ ESTERE		Black List	Black list con accordo per scambio d'informazioni	Non black List
VD5	2004	1 <input type="text"/> ,00	2 <input type="text"/> ,00	3 <input type="text"/> ,00
VD6	2005	<input type="text"/> ,00	<input type="text"/> ,00	<input type="text"/> ,00
VD7	2006	<input type="text"/> ,00	<input type="text"/> ,00	<input type="text"/> ,00
VD8	2007	<input type="text"/> ,00	<input type="text"/> ,00	<input type="text"/> ,00
VD9	2008	<input type="text"/> ,00	<input type="text"/> ,00	<input type="text"/> ,00
VD10	2009	<input type="text"/> ,00	<input type="text"/> ,00	<input type="text"/> ,00
VD11	2010	<input type="text"/> ,00	<input type="text"/> ,00	<input type="text"/> ,00
VD12	2011	<input type="text"/> ,00	<input type="text"/> ,00	<input type="text"/> ,00
VD13	2012	<input type="text"/> ,00	<input type="text"/> ,00	<input type="text"/> ,00
VD14	2013	<input type="text"/> ,00	<input type="text"/> ,00	<input type="text"/> ,00

  

SEZIONE III NUOVI INVESTIMENTI ALL'ESTERO		2004	2005	2006	2007
VD15	1	<input type="text"/> ,00	2 <input type="text"/> ,00	3 <input type="text"/> ,00	4 <input type="text"/> ,00
	5	<input type="text"/> ,00	6 <input type="text"/> ,00	7 <input type="text"/> ,00	8 <input type="text"/> ,00
	9	<input type="text"/> ,00	10 <input type="text"/> ,00		

# Modello (4)

SEZIONE IV ATTIVITÀ ESTERE ALLA DATA DI EMERSIONE		TOTALE ATTIVITÀ ESTERE alla data di emersione (art. 5-quinquies, comma 4)		Attività in Paese extra UE che si rimpatriano in IT - UE - SEE (lett. a)		di cui in Italia		Attività detenute all'estero (lett. c)								
		1	,00	2	,00	3	,00	4	,00							
VD16	Codice Stato estero	5	Quota percentuale	6	Codice Stato estero	7	Quota percentuale	8	Codice Stato estero	9	Quota percentuale	10	Codice Stato estero	11	Quota percentuale	12
	Attività già rimpatriate (lett. b)		13	,00	di cui in Italia		14	,00								

  

SEZIONE V MAGGIORI IMPONIBILI E RITENUTE NON OPERATE		Ai fini delle IMPOSTE SUI REDDITI		di cui prodotti all'estero		Ai fini IRAP		Ai fini IVA		RITENUTE NON OPERATE		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	
		1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00	6	,00
VD17	2004		,00		,00		,00		,00		,00		,00
VD18	2005		,00		,00		,00		,00		,00		,00
VD19	2006		,00		,00		,00		,00		,00		,00
VD20	2007		,00		,00		,00		,00		,00		,00
VD21	2008		,00		,00		,00		,00		,00		,00
VD22	2009		,00		,00		,00		,00		,00		,00
VD23	2010		,00		,00		,00		,00		,00		,00
VD24	2011		,00		,00		,00		,00		,00		,00
VD25	2012		,00		,00		,00		,00		,00		,00
VD26	2013		,00		,00		,00		,00		,00		,00

  

SEQUE		Ai fini delle IMPOSTE SOSTITUTIVE		di cui prodotti all'estero	
7	,00	8	,00	9	,00
VD17	2004		,00		,00
VD18	2005		,00		,00
VD19	2006		,00		,00
VD20	2007		,00		,00
VD21	2008		,00		,00
VD22	2009		,00		,00
VD23	2010		,00		,00
VD24	2011		,00		,00
VD25	2012		,00		,00
VD26	2013		,00		,00

# Post *voluntary disclosure*

---

- Gestire l'annualità 2014 (imposte, RW e sanzioni) non coperta da *voluntary disclosure*
- Rischio accertamento su soggetti dichiarati interposti (esterovestizione)? → VD «domestica»?
- Rischio di accertamento su società italiane che hanno omesso la dichiarazione di proventi? → VD «domestica»?
- VD «domestica» riguardante il *transfer pricing* → dazi doganali?
- Rischio «liste selettive» per chi aderisce alla VD?



[francesco.avella@studioavella.it](mailto:francesco.avella@studioavella.it)